DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 E DELLE FINALI ATP TORINO 2021 - 2025

Art. 14

Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei

All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole «o sportivo,» sono inserite le seguenti: «le immagini che riproducono trofei,».

Versione in vigore dal 14 marzo 2020, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025
Estremi	Decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16
Capo	III — Disciplina del divieto di attività parassitarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-organizzazione-e-lo-svolgimento-dei-giochi/art-14-registrazione-come-marchio-delle-immagini-che-riproducono-trofei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it